



Comune di AGNA

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **02** del **06.02.2007** (esecutiva)
e **modificato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. **33** del **26.11.2008** (esecutiva)

INDICE GENERALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO
- ART. 2 - COMPETENZE
- ART. 3 - RESPONSABILITA'
- ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
- ART. 5 - SERVIZI GRATUITI

CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- ART. 6 - DENUNCIA DEI DECESSI
- ART. 7 - DENUNCIA DEI DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI
- ART. 8 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
- ART. 9 - COMUNICAZIONE DEI DECESSI DOVUTI A REATI
- ART. 10 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI
- ART. 11 - MEDICO NECROSCOPO

CAPO III AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

- ART. 12 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA
- ART. 13 - NULLA OSTA DELL' AUTORITA' GIUDIZIARIA
- ART. 14 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI
- ART. 15 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

CAPO IV OSSERVAZIONE CADAVERI E DEPOSITI

- ART. 16 - PERIODO DI OSSERVAZIONE
- ART. 17 - MODALITA' PER L' OSSERVAZIONE
- ART. 18 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE
- ART. 19 - OBITORI

CAPO V

SEPOLTURA DEI CADAVERI

- ART. 20 - OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE
- ART. 21 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI FERETRI
- ART. 22 - CHIUSURA DEL FERETRO
- ART. 23 - CASI DI GRATUITA' (CASSA, TRASPORTO, ECC.)

CAPO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

- ART. 24 - TRASPORTO DEI CADAVERI
- ART. 25 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO
- ART. 26 - TRASPORTO DI SALMA FUORI COMUNE
- ART. 27 - TRASPORTO DI SALMA DA E PER L'ESTERO
- ART. 28 - TRASPORTI DI SALMA FUORI COMUNE O ALL' ESTERO - MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE
- ART. 29 - TRASPORTI DI SALME PER LA CREMAZIONE
- ART. 30 - TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI

CAPO VII

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

- ART. 31 - AMMISSIONE AL CIMITERO

CAPO VIII

CIMITERI COMUNALI PIANO CIMITERIALE

- ART. 32 - CIMITERI COMUNALI
- ART. 33 - VIGILANZA
- ART. 34 - CAMERA MORTUARIA
- ART. 35 - OSSARIO COMUNE
- ART. 36 - PLANIMETRIA DEI CIMITERI

CAPO IX SISTEMI DI SEPOLTURA

- ART. 37 - SPECIE DI SEPOLTURE
- ART. 38 - UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE

- ART. 39 - CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE
- ART. 40 - ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE
- ART. 41 - LARGHEZZA DELLE FOSSE
- ART. 42 - TUMULAZIONE
- ART. 43 - TUMULAZIONI PROVVISORIE

CAPO X ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART. 44 - ESUMAZIONI ORDINARIE
- ART. 45 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA
- ART. 46 - ESTUMULAZIONI
- ART. 47 - RESTI DELLE ESTUMULAZIONI E DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME
ESTUMULATE
- ART. 48 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI A PAGAMENTO
- ART. 49 - OGGETTI DA RECUPERARE
- ART. 50 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI
- ART. 50-bis - SOSTANZE E MATERIALI DERIVANTI DA OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPO XI CREMAZIONE

- ART. 51 - CREMATORIO
- ART. 52 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA
CREMAZIONE
- ART. 53 - URNE CINERARIE E DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO XII CONCESSIONI

- ART. 54 - SEPOLTURE PRIVATE
- ART. 55 - MODALITA' PER LE CONCESSIONI
- ART. 56 - CONCESSIONE DEI LOCULI
- ART. 57 - MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI

ART. 58 - DIRITTO D'USO DEI LOCULI
ART. 59- DIRITTO D'USO DEGLI OSSARI
ART. 60 - CAPELLE PRIVATE - DIRITTO D' USO
ART. 61 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA

CAPO XIII

SUBENTRI. RINUNCE. REVOCA. DECADENZA. ESTINZIONE

ART. 62 - SUBENTRI
ART. 63 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI LOCULI
ART. 64 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE
ART. 65 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE
COSTRUZIONE
ART. 66 - RINUNCIA A CONCESSIONE DELLA DURATA DI ANNI 99 O PERPETUA
ART. 67 - REVOCA
ART. 68 - DECADENZA
ART. 69 - ESTINZIONE
ART. 70 - EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

CAPO XIV

REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL CIMITERO

ART. 71 - ORARIO
ART. 72 - DISCIPLINA DELL 'INGRESSO
ART. 73 - DIVIETI SPECIALI
ART. 74 - RITI RELIGIOSI

CAPO XV

LAVORI E SERVIZI A CURA DI PRIVATI

ART. 75 - ACCESSO AL CIMITERO
ART. 76 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE SEPOLTURE PRIVATE E
COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI
ART. 77 - RESPONSABILITA'. DEPOSITO CAUZIONALE
ART. 78 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 79 - VIGILANZA

CAPO XVI SANZIONI

ART. 80 - SANZIONI

CAPO XVII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 81 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA AI CITTADINI BENEMERITI

ART. 82 - CAUTELE

ART. 83 - CONCESSIONI PRIVATE PERPETUE E A TEMPO DETERMINATO ANTERIORI
AL REGOLAMENTO

ART. 84 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 85 - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme relative alla polizia mortuaria da applicarsi nel Comune di Agna, in armonia con il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con la legge 30 marzo 2001 n. 130, con il DPCM 26 maggio 2000, con il D.P.R. 15.7.2003, N. 254, con la legge 26/2001, con le Circolari del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24 e 31 luglio 1998, n. 10, con Decreto del Ministero dell'Interno 1 luglio 2002, con Decreto del Ministero della Salute 12.04.2007, dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione.

2. Per norme relative alla Polizia mortuaria si intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 – COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e dal Responsabile del Servizio secondo le proprie competenze ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. Gli adempimenti di Polizia Mortuaria, espressamente citati nel D.P.R. 10.09.1990, n. 285, vengono esercitati dalla U.L.S.S. territorialmente competente.

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi vigente.

4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dal presente regolamento e dal foglio di norme e condizioni pattuite nella concessione.

ART. 3 – RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici comunali il presso cimitero comunale è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, per chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, vidimato dal Sindaco, e tenuto in doppio esemplare, ove il personale dei servizi cimiteriali iscrive giornalmente:

- a. Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione per la sepoltura nel cimitero, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b. Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c. Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
- d. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Sono inoltre a disposizione del pubblico:

- l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- copia del presente regolamento;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge n. 241/90.

ART. 5 - SERVIZI GRATUITI DA PARTE DEL COMUNE

1. Non sono soggetti ad alcuna forma di contribuzione e/o tariffa i seguenti servizi:

- a. la visita necroscopica;
- b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c. l'inumazione in campo comune di salma di persona non abbiente;
- d. la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
- e. la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- f. la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o cremazione) nel cimitero del Comune per le salme di persone non abbienti seguite dai servizi sociali del Comune, previa richiesta di funerale gratuito da parte dei suddetti servizi ed anche per salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa, secondo quanto specificato al successivo art.23.

2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che saranno stabilite dalla Giunta Comunale.

3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera f) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

4. L'adeguamento ISTAT di tutte le cifre del presente Regolamento sarà applicato dall'Ufficio automaticamente al decorso del biennio se non vi avrà provveduto prima la Giunta Comunale con proprio atto.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 6 - DENUNCIA DEI DECESSI

1. Ogni caso di morte deve essere denunciato all'ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
 - a. da uno dei coniugi o da persona convivente col defunto e da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
 - b. da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
 - c. dal direttore o da un delegato dell'Amministrazione se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.
2. L'obbligo dalla denuncia sussiste anche per i nati morti.
3. All'atto della denuncia devono essere fornite all'ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite sull'ordinamento dello Stato Civile.

ART. 7 - DENUNCIA DEI DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie a sua conoscenza, che possano giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

ART. 8 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. A prescindere dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 6 e 7, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda ISTAT e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, e ciò nel rispetto degli artt. 37 e 45 del D.P.R. 20 settembre 1990 n. 285.
4. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
5. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'ex art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
6. La scheda di morte ha finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
7. A cura del Comune ove è avvenuto il decesso copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni alla Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
8. Ogni Unità Sanitaria Locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

ART. 9 - COMUNICAZIONE DEI DECESSI DOVUTI A REATI

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove nella scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 10 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 11 - MEDICO NECROSCOPO

1. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 141 del R.D. 09.07.39, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall'Unità Sanitaria Locale competente.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

ART. 12 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. L'autorizzazione alla sepoltura di un cadavere è rilasciata in carta libera e senza spese dall'ufficiale dello Stato Civile. Il rilascio non è consentito se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte (salvi i casi espressamente previsti nei regolamenti speciali) e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, steso su apposito modulo e conservato tra gli allegati del registro degli atti di morte.

2. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, e comunque non dopo le trenta ore.

3. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere o anche di resti mortali o ossa umane.

4. L'autorizzazione alla sepoltura è indispensabile ed in mancanza non si può procedere alla sepoltura, qualora ciò avvenga, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà fare immediato rapporto al Procuratore della Repubblica.

ART.13 - NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

ART. 14 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. Anche per i nati morti, ferme restando le disposizioni sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale competente.
3. A richiesta dei genitori nel Cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 15 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a. la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b. l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente comma vale anche contro il parere dei familiari;
 - c. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del comune di ultima residenza del defunto;
 - d. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

CAPO IV

OSSERVAZIONE CADAVERI E DEPOSITI

ART. 16 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione nelle celle frigorifero, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma 1.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, quando le ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore e a meno di 48 ore.

ART. 17 - MODALITA' PER L'OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Tale periodo potrà essere trascorso presso il luogo del decesso, ivi compreso il domicilio del defunto o in altri luoghi quando particolari necessità di onoranze del defunto lo richiedano, purché non siano ostacolate e possano essere rilevate eventuali manifestazioni di vita.
3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco del Ministero della Sanità, devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico necroscopo all'uopo nominato dall'Unità Sanitaria Locale.

ART. 18 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

1. Nel territorio comunale è predisposto un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione ;
 - b. morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico ;
 - c. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all' ex art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185.
3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
4. I depositi di osservazione, che devono essere distinti dagli obitori, possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
5. Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
6. Durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono essere rimossi.

ART. 19 - OBITORI

1. Il Comune dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a- mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b- deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
2. L'obitorio può essere istituito dal Comune nell'ambito del Cimitero o presso ospedali od altre sedi come predetto per i depositi di osservazione.

CAPO V

SEPOLTURA DEI CADAVERI

ART. 20 - OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro.
2. Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno avvolto in un lenzuolo.
3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo la prescrizione che all'uopo impartirà il medico necroscopo.
4. Nella cassa non può essere deposto più di un cadavere.
5. Madre e neonato morti all'atto del parto possono essere depositi nello stesso feretro.

ART. 21 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI FERETRI

- 1 - La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a - per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art.46, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b - per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di tavole di legno massiccio preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR. 10.09.1990 n. 285;
 - c - per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km. all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonchè agli articoli 27, 28 e 29 del DPR. 10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d - per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma

dell'art. 30, punto 5 del DPR. 10.09.1990 n. 285;

e - cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del competente Servizio/Ufficio della U.L.S.S. , o suo delegato, il rinnovo del feretro o il suo rivestimento totale con una cassa in lamiera metallica in zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'U.L.S.S. competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella cassa metallica, un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 22 - CHIUSURA DEL FERETRO

1. L'operatore che esegue la chiusura del feretro è tenuto a compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione, su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune, da cui risulti il tipo di sepoltura a cui il feretro sia stato destinato, la rispondenza del feretro, e del modo con cui è stata eseguita la chiusura, alle caratteristiche di cui al presente regolamento, al D.P.R. 10.9.1990, n .285 ed ad ogni altra disposizione vigente in materia.

2. La dichiarazione di cui sopra viene allegata a cura dell'operatore di cui al 1° comma al permesso di sepoltura e al permesso del Responsabile del Servizio al trasporto del cadavere per essere consegnati al Servizio Cimiteriale del Comune.

3. A tale scopo l'operatore di cui al 1° comma deve comunicare anticipatamente all' U.L.S.S. l'ora esatta, il giorno ed il luogo in cui verrà effettuata la chiusura del feretro, nonché il tipo di sepoltura cui è destinato.

4. E' vietato procedere alla chiusura del feretro prima dell'ora stabilita dal Medico Necroscopo quale termine del periodo di osservazione.

5. Una volta che il feretro sia stato chiuso, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria, non se ne potrà procedere alla riapertura. Detta norma si applica anche ai feretri provenienti da altri Comuni o Stati Esteri, salvo i casi nei quali i feretri siano predisposti in modo tale da consentire la visione del cadavere pur garantendo la perfetta tenuta del feretro stesso.

ART. 23 - CASI DI GRATUITA' (CASSA, TRASPORTO, ECC.)

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto, l'inumazione:

- a) per le salme di persone sole e prive di famigliari tenuti a provvedervi a sensi

dell'articolo 433 del codice civile;

b) per le salme di persone per le quali vi sia un disinteresse da parte dei familiari tenuti a sensi dell'articolo 433 del codice civile.

2. Nel caso di persona sola di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Comune può rivalersi della spesa su eventuali somme appartenenti al defunto previa acquisizione di una preventiva esplicita dichiarazione redatta dall'interessato ovvero secondo le procedure stabilite dal codice civile.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, nel caso il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, deve essere promosso il recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei familiari tenuti a sensi dell'articolo 433 del codice civile. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto articolo 433.

4. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dalla Giunta Comunale, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

5. Per le finalità di cui al precedente comma 1, il Comune può stipulare apposito contratto con imprese di pompe funebri che comunque non deve assumere caratteristiche eccedenti il minimo del decoro.

6. L'impresa fornitrice viene individuata nel rispetto dei procedimenti contrattuali vigenti con l'esclusione di qualsiasi corrispettivo a titolo di minimo garantito.

CAPO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 24 - TRASPORTO DEI CADAVERI

1. Salvo il caso previsto dal precedente art. 23 le spese per il trasporto e la consegna dei cadaveri effettuata con carri chiusi, rispondenti a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990 e riconosciuti idonei dall' U.L.S.S. competente, saranno a carico dei familiari o aventi causa.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte, risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l' U.L.S.S. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma sia effettuata osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

4. Il corteo deve di regola seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero nonché direttamente dall'abitazione al cimitero qualora non vengano eseguite funzioni religiose.

5. Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti.

ART. 25 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere o di resti mortali deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio.

2. Tale autorizzazione deve essere consegnata al personale incaricato dei Servizi Cimiteriali che è tenuto alla sua conservazione, assieme al permesso di seppellimento.

3. Per il trasporto di un cadavere, di resti mortali, o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero deve essere rilasciata apposita autorizzazione del Responsabile del

Servizio.

ART. 26 . TRASPORTO DI SALMA FUORI COMUNE

1. Il trasporto di salma fuori Comune deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio con apposito provvedimento.
2. Chi chiede il trasporto di salma fuori comune deve farne domanda al Responsabile del Servizio allegandone il certificato di morte.
3. L'incaricato del trasporto dovrà essere munito dell'autorizzazione a trasportare la salma fuori comune.
4. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento anzidetto deve restare in consegna al vettore.
5. Del suddetto trasporto fuori comune si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.
6. Per le salme provenienti da altri Comuni, il trasporto può essere effettuato direttamente al cimitero, oppure presso l'abitazione del defunto e da lì al cimitero come previsto negli articoli precedenti.
7. Il ricevimento della salma al cimitero è regolato dal personale dei Servizi Cimiteriali.
8. All'arrivo al cimitero il personale dei Servizi Cimiteriali accerta la regolarità dei documenti e la rispondenza delle caratteristiche del feretro a quelle per la sepoltura cui è destinato, ritirando e conservando, sotto la propria responsabilità, tutti i documenti di accompagnamento, come specificato negli articoli precedenti.
9. Il Responsabile del Servizio, prima dell'inizio del trasporto, accerta l'integrità del feretro; nel caso questo non corrisponda alle prescrizioni di legge dovrà obbligatoriamente essere racchiuso in una cassa di zinco opportunamente sigillata.

ART. 27 - TRASPORTO DI SALMA DA E PER L'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con RD. 01.07.1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90, tenuto conto del D. Lgs. n. 112/98, del DPCM 26 maggio 2000 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/2003; nel secondo caso si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. Per il trasporto di salma da e per l'estero si applicano le norme previste dagli articoli 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e le disposizioni di legge sopra citata.

ART. 28 - TRASPORTI DI SALMA FUORI COMUNE O ALL' ESTERO - MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE

1. Per i morti di malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto fuori comune può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, seguendo le prescrizioni precedentemente indicate nell' art. 21 ad eccezione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
2. Ove tale prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta, può essere concessa solo dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Funzionario Medico all'uopo preposto dall' U.S.S.L.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'elenco previsto dal primo comma.

ART. 29 - TRASPORTI DI SALME PER LA CREMAZIONE

- 1- Il trasporto di salme da Comune a Comune per essere cremate ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati dal Responsabile del Servizio con unico decreto nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
- 2 - Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri.
- 3 - Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

ART. 30 - TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
2. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldate a fuoco, portanti il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto a cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'identificazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VII CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

ART. 31 - AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nel Cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a- i cadaveri delle persone morte nel Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b- i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
 - c- i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi il diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
 - d- i nati morti ed i prodotti del concepimento;
 - e- i resti mortali delle persone sopraelencate;
 - f- i cadaveri delle persone che, non residenti nel Comune all'atto del decesso, risultino però esservi nate o aver avuto in esso un periodo di residenza in vita;
 - g- i cadaveri di persone i cui ascendenti, discendenti, collaterali fino al 2° grado ed affini fino al 1° grado abbiano la residenza nel comune;
 - h- i cadaveri delle persone il cui coniuge o convivente iscritto nello stesso stato di famiglia, o ascendente o discendente di 1° grado in linea retta sia nato nel Comune o sia stato ivi residente o sia già sepolto nel Cimitero.
2. Il Sindaco per giustificati motivi, può autorizzare la sepoltura nel cimitero e, compatibilmente con la disponibilità, concedere sepolture a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune.

CAPO VIII

CIMITERI COMUNALI - PIANO CIMITERIALE

ART. 32 - CIMITERO COMUNALE

1. Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri di un unico Cimitero Comunale in Agna.
2. Per la costruzione, ampliamento, sistemazione del cimitero comunale, si osservano le disposizioni del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, della circolare Min. Sanità 24/06/1993, n. 24 oltre che del Regolamento Comunale per l'edilizia cimiteriale.

ART. 33 - VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102-105 del DPR. 10.09.1990 n.285.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Responsabile del Servizio.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 30, 31, 32 e 33 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale incaricato ai servizi cimiteriali.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione, e le funzioni di cui agli artt. 52, 53, 81 del DPR. 10.09.1990 n. 285.
6. Il Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S. controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 34 - CAMERA MORTUARIA

1. Il cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di grandi finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.
3. Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite in lastra di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto di vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.
4. La camera mortuaria deve essere munita di acqua corrente e di lavandino.
5. Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati con soluzione disinfettante dopo ogni deposito di salme.
6. I locali ed edifici indicati nel presente articolo dovranno essere adeguati alle disposizioni dei commi 1,2,3,4 e 5 entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 35 - OSSARIO COMUNE

1. Il Cimitero Comunale deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
2. Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Nell'ossario comune potranno essere immessi i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale, dei quali non sia possibile l'identificazione.

ART. 36 - PLANIMETRIA DEL CIMITERO

1. Gli uffici comunali seguenti:

- Tecnico,
- Servizi Cimiteriali,

devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

3. Dalle planimetrie devono risultare i vari settori di seppellimento.

4. Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.

5. La superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

6. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possano richiedere un gran numero di inumazioni.

7. Nell'area di cui ai commi precedenti non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a- alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private ;
- b- a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c- alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la Cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d- a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

8. Nel cimitero possono essere previsti settori particolari per l'inumazione di salme di fanciulli e di feti.

9. Nell'interno del Cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

CAPO IX SISTEMI DI SEPOLTURA

ART. 37- SPECIE DI SEPOLTURE

1. Le sepolture possono essere comuni o private e si distinguono per inumazione e

tumulazione.

2. Sono sepolture comuni le fosse per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente a chi non richianda il seppellimento in speciali categorie.

3. Sono sepolture private quelle diverse dalle comuni decennali per maggiore durata che vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una somma stabilita dalla Giunta Comunale con apposito atto separato.

4. Le sepolture private sono soggette a particolare concessione amministrativa.

Esse possono consistere:

- a) nella concessione, d'uso temporaneo, di fosse in apposite aree per inumazioni singole;
- b) nella concessione, d'uso temporaneo, di campi d'inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati, ciascuno, di adeguato ossario;
- c) nella concessione, d'uso temporaneo, di loculi, o colombari costruiti direttamente dal Comune;
- d) nella concessione, d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale;
- e) nella concessione, d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepolcro di famiglia e per collettività;
- f) nella concessione, d'uso temporaneo, di ossarietti o mezzi loculi costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie;
- g) nella concessione, d'uso temporaneo, di cappelle gentilizie.

ART. 38 - UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE COMUNE

1. Nei campi di inumazione per fosse comuni l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 39 - CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE

1. Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

2. Chiunque voglia apporre sopra la tomba di un proprio estinto lapidi, fotografia, croci, scritte ed altri segni funerari, deve chiedere l'autorizzazione al Responsabile del Servizio.

3. Il tipo, il colore, la natura e le dimensioni delle lapidi, delle epigrafi e degli altri oggetti di culto e di ornamentazione permanenti debbono essere conformi a quelli deliberati dalla Giunta Comunale.

4. Il collocamento dei materiali previsti dal presente articolo deve essere eseguito entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

5. I materiali e gli oggetti non autorizzati saranno rimossi a cura del personale del Cimitero e resteranno di proprietà degli interessati che potranno asportarli. Qualora si rifiutino o trascurino di farlo entro quindici giorni dall'invito ricevuto, detti materiali passeranno in proprietà del Comune.

6. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati passano in proprietà del Comune.

7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR. 10.09.1990 n.285.

ART. 40 - ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 41 - LARGHEZZA DELLE FOSSE

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra m. 0,50 da ogni lato.

2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

3. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a m. 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre e neonato morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 42- TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune e dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato le salme.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capo XII del presente regolamento.

3. Per quanto attiene le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive dei manufatti si applicano le norme di legge e quelle del regolamento edilizia cimiteriale dei cimiteri comunali ove non in contrasto con le disposizioni di legge.

ART. 43- TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. Possono essere concessi provvisoriamente, in via eccezionale e dietro pagamento del canone stabilito loculi per la sepoltura di salme nei seguenti casi:

a) per coloro che hanno richiesto la concessione di un'area per la costruzione di un sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra la cui pratica sia già stata definita;

b) per coloro che devono effettuare i lavori di ripristino urgente delle tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione per la costruzione di tomba privata in altro comune la cui pratica sia già stata definita.

2. Tali concessioni provvisorie possono essere rilasciate per un tempo massimo di 36 mesi dalla data di tumulazione. Per la concessione di cui sopra è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con proprio formale atto deliberativo. Le concessioni provvisorie devono risultare da atto scritto e sottoscritto dai richiedenti il cui originale va conservato presso l'Ufficio comunale competente.

3. Alla scadenza del termine della concessione provvisoria si provvederà al conteggio e

relativo versamento del corrispettivo dovuto operando compensazione con il deposito cauzionale. Il corrispettivo viene calcolato a trimestre. La frazione di trimestre sarà calcolata come trimestre intero.

4. Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l'interessato non abbia ancora provveduto alla definitiva sistemazione della salma il funzionario competente inviterà l'interessato a regolarizzare la propria posizione con la concessione ordinaria di un loculo. In caso contrario, previa diffida, si provvederà a far inumare la salma, utilizzando il deposito cauzionale per le spese dei diritti di estumulazione straordinaria, nel campo comune e detta salma non potrà in nessuno caso essere esumata se non per la sistemazione in sepoltura privata previo pagamento dei diritti relativi.

CAPO X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 44 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione in campo comune è di dieci anni.
2. Le esumazioni ordinarie di norma debbono avvenire dal mese di ottobre a quello di aprile.
3. E' compito dell'incaricato dal responsabile dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
4. E' compito del responsabile del servizio competente organizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle con le modalità e previa la pubblicità disposte con il regolamento.
5. Annualmente il responsabile del servizio cura la stesura degli elenchi o dei tabulati con l'indicazione delle salme per le quali sarà attivata l'esumazione ordinaria.
6. L'inizio delle operazioni massime di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'albo pretorio e all'albo cimiteriale. Di tutte le esumazioni il responsabile del servizio dovrà comunque informare per tempo i parenti o famigliari dei defunti interessati dall'operazione stessa.
7. Le ossa raccolte nel corso delle esumazioni sono depositate nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in ossario o sepolture private, nel qual caso le ossa sono prima raccolte in cassette aventi le caratteristiche e con le modalità di legge.

ART. 45 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza nei seguenti casi:
 - a) per provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - b) a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, per il trasferimento in altra sepoltura dello stesso o altro cimitero e per la cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie di cui alla lettera a) del comma 1 sono eseguite alla presenza del responsabile competente della locale Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato.
3. Le esumazioni straordinarie di cui alla lettera b) del comma 1 si possono eseguire nel periodo dal mese di ottobre al mese di aprile.
4. Nel caso di persona morta per malattia infettiva, l'esumazione straordinaria è possibile trascorsi due anni dal decesso previo parere favorevole della competente Azienda per i servizi sanitari.

ART. 46 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
2. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite a richiesta dei familiari interessati laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione e quelle eseguite su ordine dell' Autorità giudiziaria.
3. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo, ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.
4. E' parimenti autorizzata l'estumulazione straordinaria con destinazione a sepoltura privata, o per urgente necessità per precarietà statica della precedente sepoltura.
5. Entro il mese di gennaio di ciascun anno il responsabile dell'ufficio competente cura la stesura dello scadenario delle concessioni a tempo determinato scadenti nel corso dell'anno. Tale elenco è esposto all'albo pretorio e all'albo cimiteriale per tutto l'anno.
6. L'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'albo pretorio e del cimitero.
7. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura degli operatori cimiteriali nel periodo compreso tra il mese di ottobre e il mese di aprile secondo la programmazione fissata dal responsabile dell'ufficio e sono regolate da apposita ordinanza del Sindaco.
8. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo successivo, sono raccolti in cassette di zinco da destinare ad ossario, loculo, mezzo loculo o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti, questi ultimi sono collocati nell'ossario comune.
9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa pratica di idonea apertura alla cassa di zinco o previo trasferimento in apposito cofano in cellulosa. Il periodo di inumazione è fissato in sette anni.
10. Le fosse destinate ad accogliere le salme estumulate per il completamento della mineralizzazione, dovranno essere identificate solo da un cippo, uguale per tutte, contenente le generalità della salma come prescritto dal comma 1, art. 39 del presente regolamento.
11. A domanda degli interessati all'atto dell'estumulazione il responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano a norma di legge.
12. Per le operazioni di estumulazione straordinaria è sempre richiesta, all'atto delle operazioni di estrazione, la presenza del competente responsabile dell'Azienda per i servizi sanitari.

ART. 47- RESTI DELLE ESTUMULAZIONI E DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME ESTUMULATE

1. I feretri estumulati in caso di incompleta mineralizzazione, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, oppure, quest'ultimo deve essere trasferito in apposito cofano in cellulosa e inumato.
2. Per le salme estumulate allo scadere della concessione della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione nel terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
3. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.
4. E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento

della tumulazione.

5. Il personale incaricato dei Servizi Cimiteriali è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua su tali salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale.

ART. 48 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI A PAGAMENTO

1. Le esumazioni e le estumulazioni disposte dal Responsabile del Servizio nell'ambito della propria programmazione sono eseguite gratuitamente. Quelle richieste dai familiari sono soggette alla tariffa fissata dalla Giunta Comunale.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Alle esumazioni ed alle estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del RD. 23.12.1865, n. 2704 e successive modificazioni trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ART. 49 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso delle esumazioni e delle estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare sottoscritto dalle parti di cui una copia viene consegnata all'interessato e una conservata agli atti del Comune.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni e di estumulazioni, devono essere consegnati, dopo le opportune disinfezioni e disinfestazioni, al responsabile del servizio competente che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno. Decorso il termine senza che gli oggetti siano reclamati, gli stessi possono essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 50 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni, se non reclamati o rimossi direttamente da chi documentalmente dimostri di averne titolo entro i trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza della concessione ovvero all'atto dell'esecuzione delle operazioni, passano in proprietà al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero. Le sepolture individuali possono essere nuovamente utilizzate o concesse.

2. Su richiesta degli interessati, il responsabile del servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà e recuperate direttamente nel caso di cambiamento di sepoltura di parenti o affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono in proprietà al Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto.

4. Le opere aventi valore artistico o storico quando pervenute in proprietà al Comune

secondo il procedimento di cui ai commi precedenti, sono conservate all'interno del cimitero.

ART. 50-bis – SOSTANZE E MATERIALI DERIVANTI DA OPERAZIONI CIMITERIALI

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 13 del D.P.R. 254/2003.

CAPO XI CREMAZIONE

ART. 51 – CREMATORIO

1. Il Comune non dispone di un impianto di cremazione e si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ART. 52 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata secondo le disposizioni di cui all'art.15 del presente regolamento tenuto conto delle condizioni altresì stabilite dalla legge n. 130 del 30 marzo 2001.

ART. 53- URNE CINERARIE E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di decesso del defunto.

2. Il verbale di consegna dell'urna cineraria rilasciata dal crematorio che ha eseguito la cremazione, unitamente al provvedimento del Responsabile del Servizio che ha autorizzato il trasporto, è prodotto al personale incaricato dei Servizi Cimiteriali e dovrà essere conservato unitamente al permesso di sepoltura.

3. La normativa vigente stabilisce che la cremazione è un servizio soggetto al pagamento di apposita tariffa stabilita dalla legge. Nei casi di indigenza accertata del defunto, ai sensi dell'art. 23, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite dalla legge.

4. A richiesta degli interessati o in base a concessione, l'urna è collocata in apposita nicchia od ossario, salvo si disponga per la tumulazione in sepoltura privata, o diversamente secondo le disposizioni di Legge in materia.

5. Qualora la famiglia non provveda con alcuna delle predette forme, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

6. La dispersione delle ceneri è consentita, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero o in aree private; la dispersione eseguita in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare,

nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

7. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 15, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale incaricato dei Servizi cimiteriali.

8. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

9. L'Ufficiale di Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 15 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, può autorizzare la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate dal almeno trenta anni.

CAPO XII CONCESSIONI

ART. 54- SEPOLTURE PRIVATE

1. Le sepolture per tumulazione possono consistere:

a— nell'uso temporaneo per la durata di anni 30 di loculi predisposti dal Comune;

b— nell'uso temporaneo per la durata di anni 50 di loculi ossario individuale e mezzi loculi predisposti dal Comune;

c— nell'uso temporaneo per la durata di anni 90 di aree per la costruzione di tumuli e cappelle gentilizie.

d—nell'uso temporaneo per la durata di anni 15 di tumulo singolo.

e—nell'uso temporaneo per la durata di anni 25 di tumulo doppio.

f—nell'uso temporaneo per la durata di anni 70 di tumuli cappelle a schiera e cappelle gentilizie.

2. Le durate di cui al comma 1 lett. b), c), d), e) e f) avranno decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di concessione.

3. Le concessioni possono essere rinnovate alla scadenza, previo pagamento del canone vigente al momento del rinnovo.

4. La tumulazione di salme è consentita solo negli appositi loculi costruiti dal Comune o in quelli costruiti da privati nelle cappelle di famiglia su aree avute in concessione, regolarmente collaudati ed agibili secondo le norme in vigore al momento.

5. In ogni loculo può essere tumulato un solo feretro, fatta eccezione per il caso di madre e figlio morti all'atto del parto.

6. Può essere concessa l'autorizzazione a tumulare in un loculo già occupato dalla salma di un familiare, i resti mortali collocati in cassetta zincata o in urna cineraria di altro familiare alle seguenti condizioni, previo pagamento della relativa tariffa:

a. che il loculo sia già occupato da una salma o destinato ad una salma;

b. che tra la salma tumulata e i resti mortali che si vogliono riunire nello stesso loculo vi sia il seguente rapporto di parentela:

“coniuge, ascendente e discendente in linea retta di primo e secondo grado, collaterale di secondo grado”, e previo il consenso degli aventi diritto.

c. che le dimensioni del loculo consentano l'inserimento del contenitore.

7. L'autorizzazione a riunire i resti mortali nello stesso loculo della salma, alle condizioni sopra descritte e previo parere igienico-sanitario eventualmente previsto dalla legge, verrà concesso per la stessa durata di tempo del contratto di concessione del loculo a cui si fa

riferimento.

8. Ogni altra spesa relativa all'acquisto di cassette zincate o urne cinerarie ed eventuali rifacimenti della cassa saranno totalmente a carico del richiedente.

9. In ogni ossario può essere tumulata solo una cassetta contenente i resti di una sola salma o una sola urna cineraria.

10. Negli appositi ossari denominati "mezzi loculi" potranno essere tumulate due cassette contenenti i resti di due salme, oppure una o due urne cinerarie, oppure una cassetta ed un'urna cineraria.

11. Tutte le operazioni di estumulazione, tumulazione, muratura, devono essere effettuate dal personale incaricato dei Servizi Cimiteriali o affidate a ditta esterna autorizzata.

ART. 55 - MODALITA' PER LE CONCESSIONI

1. Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale e non di alienazione, lasciando integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

2. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo di una determinata opera costruita dal Comune o del suolo cimiteriale destinato alla realizzazione di sepolture private.

Per ottenere la concessione di loculi, ossari, aree, gli interessati devono inoltrare al Sindaco apposita richiesta redatta in carta da bollo o resa legale.

3. Il diritto d'uso è concesso dal Responsabile del Servizio interessato, previa regolare istanza da parte dei richiedenti, mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale.

4. Il pagamento del canone o tariffa può avvenire:

a- In un'unica soluzione da pagarsi entro n. 15 giorni dalla richiesta;

b- In n. 3 rate uguali: la prima da pagarsi entro 15 giorni dalla richiesta; la seconda dopo 5 mesi, la terza dopo 10 mesi, maggiorate queste ultime due degli interessi nella misura legale.

5. Tale costo è comprensivo delle spese di muratura per l'apertura e la chiusura del loculo al momento della tumulazione; allo scadere della concessione le operazioni di estumulazione e successive, saranno soggette a tariffa comunale, dedotto il contributo stabilito dalla Amministrazione stessa.

6. Le tariffe di concessione dei loculi vengono stabilite dalla Giunta comunale (che approva anche lo schema di contratto tipo) in base al costo di costruzione, di manutenzione successiva ed a ragioni di opportunità e pubblico interesse.

7. La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal Regolamento e dall'apposito atto di concessione, quando è previsto.

8. In particolare l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione.

9. E' in ogni caso vietato, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

10. Alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, l'area o quant'altro concesso in uso, tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute per le quali vale il principio dell'eccezione previsto dall'art. 934 del vigente Codice Civile.

ART. 56 - CONCESSIONE DEI LOCULI - REINTEGRO DI TARIFFA

1. La concessione dei loculi per la sepoltura privata viene fatta di norma solo a decesso avvenuto della persona per cui si richiede il loculo salvo quanto contemplato al successivo comma

2 e 3.

2. La concessione in vita è consentita:

- a) al coniuge e/o al convivente superstite iscritto nello stesso stato di famiglia;
- b) all' ascendente e discendente di primo grado in linea retta.

3. E' altresì consentita la concessione a vivente, qualora il richiedente abbia compiuto almeno 55 anni; in tal caso è stabilita una maggiorazione della tariffa corrispondente pari al 50% del prezzo.

4. La concessione di loculi gemelli a persone viventi, dovrà avvenire contemporaneamente all'acquisto di quello per il defunto. La concessione di un loculo in tempi successivi potrà essere autorizzata dal Responsabile del Servizio agli aventi diritto, compatibilmente alle disponibilità di loculi immediatamente adiacenti.

5. Per la concessione di loculi per defunti non residenti al momento del decesso nel Comune e nati altrove, ad esclusione dei casi previsti all'art. 31, comma 1, lett. h), dovrà essere applicata una maggiorazione del 50% del prezzo stabilito.

6. Non si dà luogo a nuove concessioni in vita quando la disponibilità dei posti scende al di sotto dei limiti di n. 26 loculi.

7. Ove sia accertato che trattasi di persona che vive sola e priva di parenti stretti, in cagionevole stato di salute, il Responsabile del Servizio può autorizzare la concessione di loculo a persona vivente senza la relativa maggiorazione prevista al comma 3 del presente articolo.

8. Il periodo trentennale di concessione dei loculi avrà decorrenza dalla data di tumulazione della persona per cui il loculo è stato concesso.

9. Per il secondo dei loculi gemelli concesso in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 del presente articolo, la decorrenza dei 30 anni inizia con la data di tumulazione dell'ultima persona deceduta e non da quella della stipula già avvenuta precedentemente. In tale caso il concessionario o i suoi aventi diritto saranno tenuti a versare la tariffa di concessione in vigore al momento della tumulazione dell'ultima salma previo rimborso dell'importo della tariffa precedentemente versato, rivalutato su base ISTAT, rapportato al periodo residuo della concessione originaria. Tale operazione, denominata "Reintegro di tariffa", si applica alle concessioni stipulate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

10. Analogo criterio sarà applicato anche per le concessioni a viventi di loculi singoli di cui al comma 3 e 7 del presente articolo.

ART. 57- MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI

1. I loculi verranno concessi secondo una progressione numerica e secondo criteri generali stabiliti dalla Giunta Comunale al momento della loro realizzazione tenuto conto di quanto già stabilito al precedente art. 56.

2. L'ordine comunque da seguire sarà sempre da sinistra verso destra.

3. Si dovrà comunque operare al fine di completare le file aperte non esaurite.

4. In caso di decesso più o meno contemporaneo di più persone, l'obbligo dell'ordine di assegnazione dei loculi sarà applicato in base all'ordine cronologico dei decessi.

5. La Giunta Comunale può determinare la pre-assegnazione di una parte dei loculi di nuova costruzione ai cittadini che ne facciano richiesta e che abbiano compiuto i 55 anni di età, seguendo l'ordine cronologico delle domande, dietro pagamento di un acconto dell'85% della tariffa in vigore, da versare entro 15 giorni. Spetta, altresì, alla Giunta la determinazione di ulteriori criteri di assegnazione qualora le circostanze lo richiedessero.

ART. 58- DIRITTO D'USO DEL LOCULO

1. Il diritto d'uso del loculo è riservato alla sola persona per la quale è stata fatta la concessione.

2. In casi eccezionali potrà essere consentita dal Sindaco la tumulazione di stretto congiunto della persona per la quale era stato concesso l'uso del loculo, purché questi sia il coniuge, un genitore, un figlio, un fratello o una sorella. La richiesta di tumulazione dovrà essere fatta dalla persona per la quale il loculo era stato concesso in uso o dagli eredi di questa i quali dovranno dimostrare di averne tumulato la salma in altro posto.
3. La concessione si estingue ed il loculo tornerà nella piena disponibilità del Comune qualora, essendo trascorso un anno dalla morte della persona per la quale era stata fatta la concessione, non sia stato occupato con la salma di detta persona. Il Comune rimborserà al concessionario una somma pari al 50% della tariffa pagata per la concessione.
4. In caso di traslazione di salme da un loculo ad un altro dello stesso cimitero preventivamente autorizzato dal Comune o nel caso di trasferimento ad altri cimiteri, i loculi che rimangono liberi torneranno in piena disponibilità del Comune che provvederà a restituire al concessionario, o suoi aventi diritto, un importo pari al canone a suo tempo pagato, rapportato al periodo della concessione non goduto, decurtato del 10% per ogni anno o frazione di anno di effettivo utilizzo senza l'accrescimento di alcun interesse.
5. La durata della concessione è stabilita in anni 30 (Trenta).
6. Alla scadenza del trentennio, potrà essere chiesto, per una sola volta, il rinnovo della concessione del loculo per un periodo massimo di 20 anni, previo pagamento della tariffa vigente al momento del rinnovo. Il rinnovo sarà concesso solo nel caso in cui nello stesso cimitero non sussistano le condizioni contemplate all'art. 56 comma 6. Può anche essere richiesto il rinnovo per un periodo superiore a 20 anni, fino al limite massimo di 30 anni. In questo caso il rinnovo sarà concesso alle condizioni anzidette e qualora lo consenta la programmazione generale.
7. In ogni caso alla scadenza del trentennio, qualora non sia possibile il rinnovo della concessione, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.
8. I resti mortali potranno essere collocati, previa richiesta e pagamento della tariffa vigente, in ossari individuali o in speciali ossari denominati mezzi loculi predisposti a contenere i resti di una o due salme.
9. I concessionari sono gli unici responsabili dei loculi dati in concessione; essi dovranno avere la massima cura e alla scadenza della concessione dovranno provvedere alla liberazione del loculo.

ART. 59 - DIRITTO D'USO OSSARI

1. Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e che le famiglie non intendono collocare nell'ossario comune, vengono concessi appositi loculi ossari individuali o mezzi loculi predisposti a contenere i resti di una o due salme.
2. Il diritto di tumulazione è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. La durata della concessione è stabilita in anni 50 (cinquanta) e avrà inizio dalla data di stipulazione del contratto di concessione.
4. I resti mortali devono essere raccolti in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldate a fuoco, portanti il nome e cognome del defunto.
5. La richiesta di concessione dell'ossario può essere fatta anche non in presenza dei resti mortali per i quali è destinata. E' pertanto consentita la concessione anticipata.
6. Non è consentita la traslazione ad altro ossario se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale per avvicinamento di coniugi, fratelli e sorelle, figli.
7. Alla scadenza dei 50 anni il Comune rientrerà in possesso dell'ossario.
8. Potrà essere concesso, solo nei casi di disponibilità, rinnovo della concessione per un analogo periodo dietro il pagamento della relativa tariffa.
9. Potrà essere inserito un ulteriore resto mortale o urna cineraria solo nella tipologia di concessione denominata "mezzo loculo" le cui dimensioni sono tali da contenere due cassette ossario; nel caso specifico è previsto il pagamento di un sovrapprezzo alla concessione per

l'inserimento di ulteriore resto.

ART. 60 - CAPPELLE PRIVATE - DIRITTO D'USO

1. Possono essere date in concessione aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali e cappelle alla tariffa fissata con atto della Giunta Comunale che stabilisce altresì i termini per la presentazione delle richieste di assegnazione, resi pubblici mediante affissione di avvisi nel territorio comunale. Quando vi siano contemporaneamente più richieste, avranno la precedenza le richieste dei residenti nel territorio comunale.
2. La concessione di area è disposta con deliberazione della Giunta Comunale secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda da parte degli aventi diritto contemplati al precedente art. 31 o secondo altri termini fissati al precedente comma.
3. La durata della concessione è stabilita in anni 90 (novanta).
4. Il diritto d'uso di tali cappelle è riservato alla persona del concessionario ed alla propria famiglia, limitatamente al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado ed ai parenti collaterali fino al 3° grado incluso, fino a completamento della capienza del sepolcro. Il concessionario può estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti ed affini ed a una persona non parente purché sia legato da particolari vincoli di famiglia. Egli ha inoltre facoltà di escludere dalla sepoltura una o più persone determinate o includere nella sepoltura le salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti e comprovata da apposita dichiarazione da parte del concessionario stesso.
5. Per quanto riguarda la costruzione di tombe, cappelle private, queste dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti dovranno essere autorizzati dal Comune su conforme parere dell'Azienda per i servizi sanitari e della Commissione edilizia comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
6. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe/cappelle devono essere collaudate almeno ai fini della tenuta idraulica.
7. La costruzione delle tombe di famiglia/cappelle deve essere iniziata e ultimata entro il termine stabilito dal relativo permesso a costruire.
8. Nel caso in cui siano disponibili tombe di famiglia o cappelle gentilizie a schiera già costruite, la durata della concessione è stabilita in anni 70 (settanta).

ART. 61 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA PRIVATA

1. Il concessionario ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o d'igiene ed a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi o nel caso di morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti e manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.
3. Quando la diffida di cui al comma precedente sia risultata infruttuosa, le concessioni sono soggette a revoca e il conseguente provvedimento è disposto dal Responsabile del Servizio, ed è notificato agli aventi causa ad agli eventuali successibili per mezzo del Messo Comunale, ovvero, quando ciò non sia possibile, mediante pubblico manifesto da affiggere all'Albo Pretorio, agli ingressi del Cimitero Comunale ed in altri luoghi pubblici del Comune per la durata di mesi 2 (due).
4. Gli interessati hanno 30 giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione del manifesto per presentare le proprie opposizioni.
5. Trascorsi i termini di cui sopra senza che siano state presentate opposizioni, il

Responsabile del Servizio, sentito il medico necroscopo della U.L.S.S., adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri e provvederà alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste nel presente regolamento addebitando ai familiari le spese sostenute. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento ed attrezzature funebri passano in proprietà del Comune.

CAPO XIII

SUBENTRI - RINUNCE - REVOCA - DECADENZA - ESTINZIONE

ART. 62 - SUBENTRI

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso chiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune, previo pagamento dei relativi diritti.
2. La famiglia viene considerata estinta quando non vi siano persone che abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari e non siano state comunicate al Comune eventuali disposizioni a Enti o Istituzioni per la cura e manutenzione della sepoltura.
3. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione e venti se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
4. Le disposizione di cui al precedente comma 3 si applicano anche alle concessioni in essere.

ART. 63 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI LOCULI

1. E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso, prima della utilizzazione della concessione medesima.
2. Il Comune rimborserà al concessionario, una somma pari al 50% della tariffa pagata per la concessione.
3. E' fatto obbligo al concessionario rinunciare al diritto di concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la salma sia trasferita in altra sede, su sua richiesta preventivamente autorizzata.
4. Nel caso di rinuncia di cui al precedente comma 3, al concessionario o agli aventi titolo, spetta un rimborso con le modalità stabilita al comma 4 dell'art. 58 .

ART. 64 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a - Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b - L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione.In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa precedentemente versata.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 65 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree salvo i casi di decadenza, quando:
 - a - il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b - il manufatto sia interamente costruito e non sia ancora stato utilizzato.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma pari al 50 % della tariffa precedentemente versata.
3. Ai concessionari è riconosciuta, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 66 RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune a condizione che non siano ancora stati utilizzati.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa precedentemente versata.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 67 – REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal competente ufficio previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa e dell'esecuzione di quanto sopra l'amministrazione dovrà dare notizia ai concessionari o in mancanza mediante pubblicazione all' Albo comunale per 60 giorni indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. La traslazione avverrà nel giorno indicato anche in assenza del concessionario.

ART. 68 – DECADENZA

1. La decadenza della concessione è dichiarata dal responsabile del servizio, nei seguenti casi:
 - a) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto;
 - c) quando non sia stato provveduto alla costruzione delle opere nei termini fissati dal presente regolamento;
 - d) quando la sepoltura sia in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.

2. La decadenza della concessione deve essere comunicata al concessionario, se reperibile o, nei casi di irreperibilità, mediante pubblicazione per sessanta giorni all'Albo pretorio del Comune e del cimitero.

3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio dispone, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti o delle ceneri rispettivamente nel campo, nell'ossario o nel cinerario comune. Il Responsabile del Servizio dispone inoltre la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato dei manufatti restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 69 – ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che la richiesta di rinnovo sia pervenuta entro il termine ovvero per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalla legge.

ART. 70 - EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, il mezzo loculo, l'area o quant'altro concesso in uso torna di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per diritti, indennizzi, ecc. anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile.

CAPO XIV REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL CIMITERO

ART. 71 - ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario o di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 72 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nel cimitero si può entrare solo a piedi o con ausili per persone con disabilità, motorizzati esclusivamente a propulsione elettrica.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani od altri animali, ad esclusione dei cani per la guida dei ciechi;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, esaltazione, non decentemente vestite, ai questuanti e in generale a tutti coloro che sono in condizioni di contrasto con l'austerità del luogo;
 - c) ai reparti interessati dalle esumazioni e dalle estumulazioni durante l'orario di visita.

ART. 73 - DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con l'austerità del luogo ed il culto dei defunti ed in particolare:
 - a) fumare, tenere comportamento chiacchieroso, cantare, parlare ad alta voce, usare il telefono cellulare;
 - b) entrare con biciclette, motoveicoli o veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) calpestare gli spazi riservati a sepolture, le aiuole, danneggiare alberi e camminare fuori dagli appositi passaggi;
 - g) consumare cibi e bevande;
 - h) scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini pubblicitari, fare qualsiasi tipo di attività commerciale;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio e dei famigliari interessati;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni;
 - m) assistere da vicino alle esumazioni e alle estumulazioni di salme da parte di estranei se non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, ad eccezione delle attività di vendita di fiori, lumi, ecc. in occasione delle festività di commemorazione dei defunti.
3. Chiunque tenesse all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, è, a cura del personale, diffidato ad uscire immediatamente dal cimitero e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 74 - RITI RELIGIOSI

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della Chiesa Cattolica o di altre confessioni, sia per il singolo che per la generalità dei defunti, qualora nel cimitero siano previsti reparti speciali e separati ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 285/90, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

CAPO XV LAVORI E SERVIZI A CURA DI PRIVATI IMPRESE E LAVORI ESEGUITI DA PRIVATI

ART. 75 - ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano di competenza del Comune, gli interessati debbono avvalersi delle prestazioni di privati a loro scelta.

2. Dell'esecuzione deve essere data comunicazione al Comune.
3. Per interventi di minima riparazione, pulizia dei monumenti, posa dei copritomba è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio.
4. E' vietato alle imprese private operanti nel cimitero svolgere nel perimetro dello stesso azioni di accaparramento dei lavori e qualsiasi attività commerciale.
5. Il personale delle imprese private o comunque ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 72 e 73 del regolamento.

ART. 76 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I progetti di costruzione di sepolture private e le loro varianti essenziali debbono essere autorizzati dal Comune su conforme parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari, debbono ottenere parere della Commissione Edilizia e debbono osservare le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene quantificato il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi epigei ed ipogei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa. Oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone stabilito dalla tariffa.
4. Per le tombe a sistema di sepoltura ad inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50, con arrotondamento all'unità superiore.
5. Le sepolture private non possono comunicare con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve recare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterano l'opera in alcuna parte e tendano solamente alla sua conservazione o restauro, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile.

ART. 77 - RESPONSABILITA'

1. I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere da loro commissionate a terzi o eseguite direttamente e per eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo 76 sono subordinati al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro, e soggetti all'osservanza di apposito regolamento emanato dal comune.
3. Sono esonerati da quanto disposto al precedente comma 2 gli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 75.

ART. 78 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'orario di lavoro per le imprese operanti nel cimitero deve coincidere con quello di apertura con l'eccezione dei giorni festivi e del 2 novembre, durante i quali non è permesso eseguire lavori di alcun tipo.
2. Nella costruzione di sepolture private, l'impresa incaricata deve recintare l'area assegnata per evitare eventuali danni a cose o persone.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali.
4. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile del servizio.
5. I materiali di scavo ed i rifiuti devono essere di volta in volta trasportati nei luoghi di

discarica o in quelli indicati dal Comune a cura e spese degli esecutori. In ogni caso l'impresa deve ripulire l'area e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 79 - VIGILANZA

1. L'unità operativa dei lavori pubblici vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Il responsabile può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o sollevare contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Parimenti il responsabile accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione degli stessi.

CAPO XVI SANZIONI

ART. 80 – SANZIONI

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altra Legge o Regolamento dello Stato e quando non siano punibili ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria, emanato con D.P.R. n. 285/1990, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa nell'importo previsto per le violazioni ai regolamenti comunali.

CAPO XVII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 81 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA AI CITTADINI BENEMERITI

1. Il Sindaco, su conforme parere del Consiglio Comunale può disporre l'assegnazione, valutando anche l'eventuale gratuità, di posti destinati alla tumulazione o inumazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Ai militari caduti in guerra o per fatto di guerra l'Amministrazione può disporre l'assegnazione di aree, loculi cimiteriali o loculi ossario per la sepoltura di salme o di resti. La relativa concessione sarà a titolo gratuito per le durate previste e contemplate all'art. 54 comma 1 del presente regolamento e successivi rinnovi.
3. Nelle sepolture così concesse è consentita la co-sepoltura di ascendenti/discendenti/coniuge/collaterali fino al secondo grado per la stessa durata della concessione a favore del militare.
4. E' data facoltà al Sindaco quale Capo dell'Amministrazione Comunale su conforme parere della Giunta Comunale, di assegnare sepolture a titolo gratuito in aree, loculi cimiteriali o loculi ossario per casi eccezionali da valutarsi di volta in volta per particolari situazioni oltre a quelle previste al comma 1 del presente articolo.

ART. 82 – CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o il posizionamento di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc. si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto, fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 83 - CONCESSIONI PRIVATE PERPETUE E A TEMPO DETERMINATO ANTERIORI AL REGOLAMENTO

1. Le concessioni rilasciate anteriormente al 10.2.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

ART. 84 – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. L'amministrazione Comunale provvede al servizio della illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata, sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo.
2. La segnalazione di guasti all'impianto elettrico o il non funzionamento delle lampade, dovrà essere fatta al Responsabile del Servizio.
3. Il responsabile del servizio, preso atto della segnalazione, impartirà debite istruzioni agli addetti affinché vengano ripristinate le originarie condizioni di funzionamento, entro il termine di 7 (sette) giorni.
4. Con apposita delibera della Giunta Comunale saranno fissate le tariffe di allacciamento, i canoni anticipati annuali o pluriennali e le modalità di riscossione.

ART. 85 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento decorre dalla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni della deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si richiamano le disposizioni contenute del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.
3. E' abrogato il precedente Regolamento approvato con delibera del C.C. n. 61 del 28 luglio 1976.
4. Ai Sensi del D.Lgs. N. 267/2000, spetta al Responsabile dell'ufficio competente l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

5. Eventuali scelte o discipline di dettaglio riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento spettano alla Giunta Comunale, che disporrà con proprio provvedimento.
6. Parimenti, sarà competenza della Giunta Comunale apportare modifiche non sostanziali al presente Regolamento, che riguardino aspetti relativi all'ordinamento ed organizzazione del servizio.

=====